

## **CAPITOLATO TECNICO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI "LABORATORI, AIUTO COMPITI E CORSI DI LINGUA ITALIANA L2"**

### **Articolo 1 - Oggetto**

L'Unione di Comuni Valmarecchia conferisce un appalto avente ad oggetto prestazioni periodiche di servizi consistenti nell'organizzazione e gestione, per il tramite di educatori qualificati, di laboratori finalizzati all'inclusione, attività di aiuto compiti e corsi di lingua italiana L2 negli istituti scolastici della Bassa Valmarecchia.

Le predette prestazioni sono rivolte ai ragazzi frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado di Santarcangelo di Romagna, Verucchio e Poggio Torriana, tendenzialmente compresi nella fascia di età tra 6 e 15 anni.

Gli obiettivi finali delle attività sono:

- aiutare gli alunni nello studio individuale, sviluppando l'autonomia nello svolgimento dei compiti;
- migliorare la conoscenza della lingua italiana per gli alunni stranieri;
- incrementare l'autostima attraverso la valorizzazione delle proprie capacità individuali;
- guidare gli alunni a riconoscere pari opportunità alle singole culture e ai singoli individui;
- favorire la socializzazione degli alunni in contesto extrascolastico e con il gruppo di pari;
- creare condizioni socializzanti rassicuranti e gratificanti nelle quali tutti i bambini possano esprimersi.

Per perseguire detti scopi l'appaltatore è obbligato ad attuare il progetto contenuto nel Piano Attuativo Annuale di Zona per l'anno 2018, approvato dal Comitato di Distretto di Rimini Nord il 07/09/2018, sulla base delle disposizioni previste nel disciplinare di gara, nel presente capitolato speciale e nell'offerta qualitativa presentata dal vincitore.

I servizi e, in generale, le prestazioni contrattuali devono essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente capitolato, nel contratto e relativi allegati.

### **Articolo 2 – Durata**

Il contratto avrà durata di **due anni**, a decorrere presumibilmente da luglio 2019, e comunque si protrarrà per tutto il periodo necessario (anche superiore ai due anni) per svolgere il pacchetto orario conferito. E' espressamente prevista la possibilità di rinnovo per un ulteriore anno, previo accordo fra le parti. La stazione appaltante si potrà altresì espressamente avvalere della facoltà di proroga tecnica per tre mesi per i casi previsti dall'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016.

### **Articolo 3 – Valore economico dell'appalto**

Il valore economico complessivo del presente appalto, ivi comprese le opzioni di rinnovo e proroga tecnica di cui all'art. 2, è stimato in € 84.175,00 oltre Iva di legge.

Il valore a base di gara per il periodo di due anni è pari a **€ 51.800,00** oltre Iva di legge.

Il corrispettivo comprende tutte le voci del progetto, incluso il coordinamento, la supervisione, la documentazione e qualsiasi altra componente che sia necessaria a realizzare i progetti.

#### Articolo 4 - Svolgimento del servizio

Al di là delle ore di effettivo servizio che è contrattualmente tenuto a svolgere, e fatto comunque salvo il rispetto delle finalità enunciate all'art. 1, l'appaltatore è libero di adottare i moduli organizzativi che ritiene opportuni al buon perseguimento degli obiettivi ed alla realizzazione dei progetti. Il servizio si svolge armonizzandosi con il calendario scolastico.

Le azioni da realizzare tramite il presente appalto sono le seguenti:

- **n. 220 ore** di laboratori di inclusione. I laboratori sono definiti ad ogni inizio di anno scolastico;
- **n. 1.340 ore** di laboratori di aiuto ai compiti, da programmare e svolgere in stretta collaborazione con le scuole. I laboratori compiti sono da suddividere in due tranche di diversa durata: una da svolgere durante l'anno scolastico ed una durante il periodo estivo;
- **n. 600 ore** di laboratori di lingua italiana L2, da svolgere sia durante l'anno scolastico che durante la pausa estiva;

La modalità di svolgimento delle ore che si richiede è riportata nella tabella seguente:

Tipologia di servizio	Ore	N. MINIMO educatori richiesti
Laboratori di inclusione	220	2 x lab.
Laboratorio compiti	1.340 Da suddividere fra scuole primarie e medie	2 per scuole primarie 2 per scuole medie
Corsi di Italiano L2	600	2 insegnanti per corso

Le attività si svolgeranno presso i plessi scolastici o in locali idonei messi a disposizione dal Comune di Santarcangelo di Romagna e concessi in uso gratuito all'appaltatore.

La stazione appaltante, in collaborazione con i Comuni interessati, fornirà locali idonei per gli incontri che si renderanno necessari nell'ambito dello svolgimento delle attività progettuali.

L'appaltatore è tenuto a:

- coordinare gli interventi con gli Istituti Scolastici;
- segnalare situazioni problematiche;
- mantenere rapporti di comunicazione/collaborazione con le famiglie.

Le ore considerate ai fini del presente appalto sono esclusivamente le ore di effettivo servizio. I costi di coordinamento, supervisione, pulizia, adempimenti amministrativi e qualsiasi altra attività o spesa necessarie a garantire l'erogazione del servizio sono incluse nel prezzo dell'appalto e non potranno in alcun caso essere remunerate.

#### **Articolo 5 – Oneri a carico dell'appaltatore**

L'appaltatore si rende disponibile a partecipare a incontri pubblici o indetti dagli organi istituzionali degli Enti per rispondere dei risultati del servizio.

Lo stesso è tenuto a svolgere le prestazioni affidate con perizia e diligenza.

Per ciò che concerne l'uso dei locali affidati dai Comuni, egli sarà direttamente responsabile degli eventuali danni accertati, di qualunque natura, e per qualsiasi motivo arrecati alle persone e/o cose che risultassero prodotti dal personale e collaboratori dell'appaltatore stesso. Quest'ultimo dovrà in ogni caso provvedere senza indugio ed a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni di cui sopra sarà effettuato dalla stazione appaltante, in contraddittorio con l'appaltatore.

L'appaltatore dovrà mantenere i locali di svolgimento delle attività in condizioni decorose.

#### **Articolo 6 – Modalità di erogazione del servizio**

I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere erogati "in presenza", ossia mediante educatori qualificati e dedicati che opereranno a diretto contatto con i ragazzi frequentanti i laboratori.

L'appaltatore dovrà cercare di garantire il più possibile la continuità educativa attraverso la permanenza dei medesimi educatori, salvo eventi non imputabili allo stesso che dovranno essere debitamente documentati.

L'appaltatore è autorizzato ad utilizzare gli arredi, il materiale e le attrezzature presenti nelle sedi di svolgimento dei laboratori senza arrecare alcun danno.

Sono a carico dell'appaltatore le spese per l'acquisto di tutto il materiale necessario per l'espletamento del servizio (es. materiale didattico/educativo, di consumo, di cancelleria).

E' a carico della stazione appaltante, o comunque dell'Amministrazione comunale interessata, il costo delle utenze. Qualora, durante il corso dell'appalto, dovessero esserci cambiamenti relativi alle sedi messe a disposizione, l'appaltatore è tenuto ad adeguarsi alle nuove modalità logistiche, sempre nell'ambito del monte orario individuato.

Non è previsto in nessun caso l'utilizzo, da parte del personale dell'appaltatore, di mezzi di trasporto/spostamento della stazione appaltante.

#### **Valutazione di processo**

E' onere dell'appaltatore di indicare un referente persona fisica, da considerarsi quale Responsabile del servizio nei confronti dell'Amministrazione per gli aspetti tecnici/qualitativi, al fine di coordinare le attività oggetto di appalto. Il Responsabile deve possedere adeguate competenze professionali e idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione del servizio.

E' onere dell'Amministrazione di nominare un Responsabile del servizio che dovrà relazionarsi con il Responsabile del servizio nominato dall'appaltatore per monitorare e controllare la corretta e puntuale esecuzione dei servizi, verificando il raggiungimento degli standard qualitativi previsti e

autorizzando il pagamento delle fatture. A tale scopo, è facoltà dell'Amministrazione di convocare appositi incontri di valutazione e monitoraggio delle attività programmate.

L'appaltatore dovrà presentare alla stazione appaltante, per ogni anno scolastico:

- il calendario delle attività programmate;
- una relazione delle attività svolte contenente i fondamentali dati oggettivi, oltre ad una parte descrittiva riportante i punti di forza e le criticità riscontrati. Il contenuto di dettaglio di tale relazione sarà da concordare con la stazione appaltante.

La stazione appaltante ha facoltà ed onere di controllare e verificare il buon andamento dell'esecuzione del progetto. L'Amministrazione si riserva, a tal proposito, la facoltà di avvalersi, qualora lo ritenesse opportuno, dell'opera di esperti.

Il servizio dovrà essere eseguito in aderenza al progetto presentato in sede di gara.

L'appaltatore è tenuto ad erogare il servizio in una logica di verifica e confronto di processo. In considerazione della particolare caratteristica del servizio, l'Unione deve essere messa in condizioni di effettuare un continuo monitoraggio sul suo andamento e di porre in essere, quando opportuno, interventi di feedback e di conoscere lo stato dei lavori in corso di svolgimento. Lo scopo è quello di massimizzare le potenzialità di rete, favorendo la massima integrazione del servizio nei confronti delle famiglie e dei cittadini.

#### **Articolo 7 - Capacità professionali del personale**

Per la gestione dei progetti l'appaltatore dovrà avvalersi di personale altamente qualificato, in possesso dei titoli di studio idonei e con comprovata esperienza nel campo educativo e della formazione interculturale.

Gli operatori dovranno essere in possesso dei seguenti titoli di studio o, in alternativa, della seguente esperienza professionale:

- titolo di studio: laurea almeno triennale in scienze umanistiche/sociali/pedagogiche;
- esperienza professionale: almeno tre anni di esperienza in servizi specifici analoghi a quelli oggetto di affidamento.

#### **Art. 8 – Obblighi relativi alla gestione del personale**

*Variazioni, sostituzioni e turn over del personale.*

L'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto o comunque dall'effettivo inizio dell'esecuzione, il nominativo degli operatori impiegati nel servizio.

Ogni variazione/sostituzione degli operatori dedicati al servizio oggetto dell'appalto deve essere comunicata per iscritto all'Amministrazione con congruo anticipo. Al fine di garantire una efficiente gestione del servizio, l'appaltatore deve dedicare in maniera stabile i medesimi operatori, realizzando così un'organizzazione che riduca al minimo possibile la rotazione (*turn over*) e favorisca la costruzione di una relazione basata sulla continuità nella conoscenza degli utenti rispetto alle loro esigenze.

In casi limitati l'appaltatore può, nella propria autonomia, sostituire i lavoratori suindicati purché le sostituzioni per numero e frequenza non siano tali da incidere negativamente sull'espletamento del servizio e siano opportunamente motivate, fermo restando l'obbligo della preventiva comunicazione e trasmissione dei curricula all'Amministrazione e che dette sostituzioni avvengano

tra operatori di pari professionalità ed esperienza. In ogni caso le sostituzioni non possono comportare aumenti di spesa per la stazione appaltante.

E' espressamente prevista la facoltà dell'Amministrazione di segnalare all'appaltatore, anche a seguito di episodi conosciuti per il tramite dei fruitori dei servizi, situazioni che siano motivo di lagnanza o che rappresentino comportamento lesivo dell'ambiente di lavoro o dell'utenza, al fine di richiedere la sostituzione dell'operatore qualora non fosse ritenuto idoneo per la corretta e regolare esecuzione del servizio. In caso di positivo accertamento, l'appaltatore deve provvedere all'allontanamento e sostituzione dell'operatore entro 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell'Amministrazione.

L'appaltatore dovrà dare piena garanzia sulla regolarità degli incarichi di lavoro autonomo, parasubordinato o subordinato degli operatori addetti ai servizi previsti dalla gara. Dovrà annualmente fornire all'Unione di Comuni un quadro dettagliato degli incarichi ove siano specificamente indicati il tipo di incarico e la persona incaricata. L'Unione di Comuni si riserva la facoltà di effettuare verifiche presso le istituzioni competenti sulla regolarità degli incarichi e sui versamenti contributivi.

#### *Formazione del personale*

L'appaltatore è tenuto ad assicurare la formazione/aggiornamento specifico del personale impiegato nel servizio, anche relativamente a quanto disposto in materia di sicurezza dal D.Lgs. n. 81/2008 con particolare riferimento ai rischi relativi all'attività lavorativa, primo soccorso e primo intervento emergenze antincendio.

L'appaltatore, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, prima dell'inizio effettivo del servizio deve garantire lo svolgimento di un'attività di addestramento al personale che sarà impiegato nella realizzazione delle attività richieste dall'Amministrazione, al fine di renderlo edotto circa le specifiche circostanze, modalità e standard di qualità richiesti per l'esecuzione del servizio.

Si precisa che le ore di formazione del personale non potranno essere recuperate durante le ore di servizio.

L'appaltatore è tenuto altresì a garantire la formazione integrativa eventualmente offerta in sede di gara.

Il personale utilizzato per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, deve essere formato per l'espletamento del servizio entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto o comunque dall'inizio delle prestazioni.

#### **Articolo 9 - Norme di comportamento**

L'appaltatore dovrà:

- osservare tutte le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni, prevenzione degli infortuni sul lavoro, contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro stabilite dalle vigenti leggi e decreti nonché dal contratto collettivo di lavoro;
- adottare nell'esecuzione dei servizi tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, degli utenti e di chiunque altro e per non produrre danni a beni pubblici o privati.

Le prestazioni da effettuarsi in ordine al presente contratto non potranno in alcun caso costituire rapporto di impiego né in pubblico né in privato a carattere precario e/o a tempo determinato per essere il presente contratto atto di appalto, come già specificato.

E' ammessa la facoltà per l'appaltatore di avvalersi, per le attività oggetto di appalto, di personale aggiuntivo (tirocinanti, servizio civile), che non potrà comunque mai sostituire gli operatori, ma solamente affiancarli.

L'Impresa ed il personale dedicato ai servizi oggetto dell'appalto hanno l'obbligo di assoluta riservatezza in merito a quanto possono venire a conoscenza durante l'espletamento dei servizi, con particolare riferimento al divieto di divulgazione delle informazioni relative agli utenti ed alle attività predisposte dall'Amministrazione per l'utente. Il personale dell'Impresa che presta il servizio oggetto dell'appalto è obbligato a mantenere un comportamento improntato alla massima educazione, correttezza e ad agire, in ogni occasione, con diligenza professionale; l'Impresa deve perciò impiegare personale che osservi diligentemente le norme e le disposizioni dell'Amministrazione impegnandosi a sostituire quegli operatori che diano motivo di fondata lamentela da parte della dell'Amministrazione e/o degli utenti, nelle modalità previste al precedente art. 7.

L'Impresa deve prendere sempre i necessari provvedimenti nei confronti del personale a seguito di segnalazioni da parte dell'Amministrazione.

In relazione alle Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", il gestore si impegna, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 comma 3 ultimo periodo del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nel servizio, le norme di comportamento del citato Codice nonché del "Codice disciplinare" del personale dipendente dell'Unione di Comuni Valmarecchia, approvato con il CCNL Funzioni Locali e pubblicato sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito [www.vallemarecchia.it](http://www.vallemarecchia.it), per quanto compatibili, che l'incaricato dichiara di conoscere ed accettare senza eccezione alcuna per averne preso visione, fermo restando che l'accertata violazione degli obblighi derivanti dal Codice è causa di risoluzione di diritto del rapporto.

In relazione all'inesistenza della situazione di cui all'art. 53, comma 16 *ter*, del D.Lgs. n. 165/2001 introdotto dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012, il gestore si impegna a non concludere contratti o conferire incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nell'art. 53, comma 16 *ter* del D.Lgs. n. 165/2001 (ex dipendenti pubblici cessati dal rapporto di pubblico impiego che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni a cui sono equiparati anche i titolari di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'Amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato od autonomo) nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Il gestore si impegna al rispetto tassativo di tutte le norme pattizie di cui ai protocolli di legalità consultabili sul sito: [www.prefettura.it/rimini](http://www.prefettura.it/rimini), che faranno parte integrante e sostanziale del contratto, e di impegnarsi in caso di aggiudicazione a rispettarle e farle rispettare accettandone incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

### **Art. 10 – Sicurezza, riservatezza e nomina del responsabile del trattamento**

L'appaltatore si impegna a trattare i dati personali di cui viene a conoscenza in forza del presente appalto, in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali). In particolare, lo stesso si impegna a mantenere un rigoroso riserbo e la massima discrezione in ordine a notizie, dati, fatti e ad ogni qualunque altro elemento si configuri come dato personale, di cui debba venire a conoscenza nello svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto.

In esecuzione del presente appalto, il fornitore effettua trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente. In virtù di tale trattamento, le parti stipulano un accordo al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al citato Regolamento (UE) 2016/679 e ad ogni altra normativa applicabile.

Il fornitore è, pertanto, designato dall'Unione di Comuni Valmarecchia quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, per il trattamento denominato "Servizio di laboratori, aiuto compiti e italiano L2", obbligandosi a dare esecuzione al contratto suindicato conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato al contratto.

Le parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'accordo, nonché delle prescrizioni della normativa applicabile, non producono in capo al Responsabile del trattamento l'insorgere di un diritto al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

### **Articolo 11 – Pagamenti e obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Unione di Comuni provvederà alla liquidazione del corrispettivo previa emissione da parte del fornitore di regolare fattura. L'appaltatore dovrà avvalersi del sistema di fatturazione elettronica.

Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti scadenze:

- 1<sup>a</sup> quota pari al 20% => entro il 31/12/2019;
- 2<sup>a</sup> quota pari al 30% => al 31/08/2020;
- 3<sup>a</sup> quota pari al 30% => al 31/12/2020;
- saldo => alla conclusione dell'appalto del servizio.

L'appaltatore, in persona del legale rappresentante, assume con la sottoscrizione del contratto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136, pena la nullità assoluta del contratto medesimo. A tal fine comunica all'Amministrazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della citata legge, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. L'appaltatore si obbliga a comunicare altresì ogni variazione dovesse verificarsi in merito al conto corrente dedicato e/o ai soggetti delegati ad operare su di esso.

Nel caso in cui le transazioni relative al contratto non siano eseguite avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.a., il contratto si intenderà risolto ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 9-bis L. 136/2010.

L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. L'appaltatore

che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente.

L'appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Agenzia, della Amministrazione Contraente della Prefettura territorialmente competente.

Con riferimento ai subcontratti, l'appaltatore si obbliga a trasmettere alla Agenzia ed alla Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

#### **Articolo 12 - DUVRI**

All'interno dei locali ove si svolgerà il servizio non presta attività personale alcun dipendente dell'Unione, pertanto non sussistono rischi interferenti e non è necessaria la predisposizione del DUVRI, i cui costi sono pari a zero.

#### **Art. 13 - Subappalto e cessione**

E' consentita la cessione o il subappalto dei servizi oggetto del presente capitolato, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 105 del Codice dei contratti pubblici.

#### **Art. 14 - Cauzione, inadempimenti e cause di risoluzione**

L'appaltatore è tenuto a garantire l'osservanza di quanto stabilito nel presente capitolato e negli impegni assunti nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

A garanzia dell'adempimento di quanto sopra, l'appaltatore deve costituire una garanzia del 10% del valore dell'appalto, prevista dall'art. 103 del Codice degli Appalti.

Nel caso di inosservanza degli obblighi o condizioni di cui al comma precedente il Responsabile del servizio, individuato dalla stazione appaltante ai sensi del precedente art. 6, inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di giorni 7 (sette), decorso inutilmente il quale il Responsabile può ordinare al soggetto affidatario l'immediata interruzione dei servizi.

In caso di inadempimento grave e reiterato si applica l'art. 1456 del codice civile.

In caso di interruzione dei servizi causata da inadempimenti dell'appaltatore, l'Unione si rivarrà sulla cauzione.

L'Unione, fatta salva la richiesta di maggiori danni, può rivalersi sulla cauzione nei seguenti casi:

- a) a copertura delle spese conseguenti all'esecuzione d'ufficio dei servizi (in economia o tramite terzi) necessarie per limitare gli effetti negativi dell'inadempimento dell'appaltatore;
- b) a copertura delle spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento del servizio, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'appaltatore;

- c) a copertura delle spese per l'esecuzione d'ufficio del servizio in caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato da parte dell'appaltatore.

Le parti concordano la risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora si verificano i seguenti inadempimenti:

- mancato rispetto del processo di monitoraggio;
- mancata effettuazione del servizio per 30 gg anche non continuativi, cumulabili per frazioni minime di 5 giornate consecutive.

#### **Art. 15 - Penalità**

In caso di inadempienze l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare delle penali, comprese fra Euro 100,00 ed Euro 1.000,00 in rapporto alla gravità dell'inadempienza; l'appaltatore stesso avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione.

Si procede al recupero della penalità, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del primo mese utile dopo la contestazione. L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti ai risarcimenti spettanti alla stazione appaltante per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento sono notificate all'appaltatore mediante posta elettronica certificata.

#### **Art. 16 – Spese contrattuali e foro competente**

Sono a completo ed esclusivo carico dell'appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione, tutte le spese inerenti il contratto; lo stesso sarà sottoposto a registrazione solamente in caso d'uso.

In caso di controversie, le parti eleggono la competenza del Foro di Rimini.

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

Santarcangelo di Romagna, 12 giugno 2019

IL RESPONSABILE P.O. SERVIZI SOCIALI  
Antonella Muccioli